



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE, VARIAZIONI DEL PROGETTO E DELLE OPERE

art. 1

Oggetto

Nell'ambito della gara mista a prevalente rilevanza di servizi per l'affidamento del servizio di refezione scolastica e della gestione del ristorante self-service presso il Centro Sociale trova realizzazione la effettuazione dei lavori di adeguamento funzionale, impiantistico e alle norme di sicurezza del Centro cottura che trattasi, di cui al presente elaborato tecnico, con oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per il "31/12/2013": I locali, ubicati nel Comune di Lastra a Signa (FI), e la descrizione dei lavori sono individuati dal progetto definitivo posto a base di gara e secondo le migliori progettuali proposte in sede di gara.

La quantità e le caratteristiche delle opere da realizzare e delle attrezzature da fornire sono definite nel progetto esecutivo redatto dall'impresa, prima dell'inizio dei lavori, sulla base del progetto definitivo posto a base di gara integrato con le migliorie progettuali proposte dall'offerente in sede di gara.

Tali opere dovranno altresì essere eseguite secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche degli elaborati facenti parte del progetto definitivo che contengono le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere, e da quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

art. 2

forma e importi dei lavori e degli onorari professionali.

L'importo complessivo presunto dei lavori e oneri oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) sono compensati a corpo per un importo che ammonta a: € 191.975,00 (*in lettere centonovantunonovecentosettantacinque/00*) oltre I.V.A. così suddivisi:



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

Totale importo lavori al netto degli oneri di sicurezza(OG 1)	€ 185.244,19
Totale per attuazione piani sicurezza	€ 6.730,81

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

Categoria OG1 **191.975,00€** (dato dalla somma di tutte le opere previste e oneri di sicurezza)

Ai sensi dell'art. 131, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e smi, ai soli fini della sicurezza, le opere sono contraddistinte da costi per un ammontare complessivo di € 6.730,81 (seimilasettecentotrenta/81), non soggette a ribasso così come individuati nel computo metrico estimativo.

L'ammontare presunto delle competenze professionali per l'incarico di progettazione esecutiva escluso incarico di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione (in quanto a carico della stazione appaltante) tenuto conto delle migliorie proposte in fase di gara, risulta pari a € 8.025,61, comprensivo di tutti gli oneri, maggiorazioni per l'incarico parziale, CNPAIA (4%), possibili indagini strutturali e relative relazioni.

Si precisa che la prestazione oggetto del presente Capitolato sono a "corpo" ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

art. 3

Descrizione sintetica della progettazione e dei lavori

Il progetto esecutivo, sarà redatto dai soggetti indicati dal concorrente in sede di gara ed in possesso dei requisiti richiesti, in base ai contenuti del bando di gara, del presente schema di contratto e del progetto definitivo posto a base di gara, e riguarderà la definizione di dettaglio di tutte le lavorazioni e le opere da realizzare, in aderenza ai contenuti dell'art. 33 e seguenti del DPR 207/10. Nello specifico il professionista incaricato dal concorrente dovrà essere un ingegnere o un architetto in possesso di abilitazione all'esercizio della professione e relativa iscrizione all'albo dell'Ordine di appartenenza.

L'Appaltatore avrà l'obbligo e l'onere di eseguire i rilievi, sondaggi e indagini, che riterrà necessari per la redazione del progetto esecutivo. Non saranno ritenute valide giustificazioni per la richiesta di varianti la imprecisione o mancanza di rilievi attendibili in fase di progettazione.

In particolare si evidenzia che per l'adeguamento della terrazza ai sensi del D.M. 14/01/2008 cap. 8 saranno necessarie opportune indagini strutturali dirette e/o indirette oltre a quelle già effettuate per la redazione del progetto definitivo.

In conformità agli elaborati di progetto le suddette opere, a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, si possono riassumere come segue:

- Nella progettazione esecutiva degli interventi, da realizzarsi in conformità con quanto previsto nel progetto definitivo posto a base di gara e secondo le migliorie aggiuntive offerte in sede di gara. La suddetta progettazione, completa per ogni sua parte secondo la normativa vigente e rispondente alle previsioni di cui all'art. 33 e seguenti del DPR 207/10 sarà soggetta a validazione da parte dell'ufficio tecnico comunale e dovrà essere integrata secondo le prescrizioni dallo stesso impartite in fase di valutazione o a seguito di



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

specifiche richieste da parte degli organi approvativi. Si precisa come la successiva Direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione saranno assunti in carico ai tecnici comunali. Resta a carico dell'impresa aggiudicataria, attraverso le figure tecniche indicate in offerta ed incaricate di redigere la progettazione esecutiva, la messa a disposizione del personale tecnico che assuma le funzioni di assistenza alla direzione lavori ed al certificato di regolare esecuzione facenti parte dell'ufficio di direzione lavori.

- Nella realizzazione degli interventi progettuali previsti consistenti in larga massima nell'adeguamento alla prevenzione incendi dei locali preparazione cibi, magazzini e self-service, nel rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura dei suddetti locali con realizzazione di terrazza praticabile a servizio biblioteca ed asilo, nell'adeguamento della cabina elettrica di trasformazione di media tensione ed opere varie di manutenzione dei locali del centro cottura.

L'impresa dovrà fornire un numero di 4 copie firmate del progetto esecutivo su supporto cartaceo, e 1 copie su supporto informatico atto alla riproduzione a stampa di tutti gli elaborati del progetto. La suddetta copia informatica dovrà contenere sia i files nel loro formato originale (dwg, doc, xls etc..), sia gli stessi trasformati in formato pdf, nonché gli stili di stampa.

Il progetto esecutivo resterà di proprietà del Committente fatti salvi i diritti di legge sulla proprietà intellettuale.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a fornire le ulteriori copie necessarie per l'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni previste per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ad introdurre nel progetto, già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si ritenessero necessari per la definitiva approvazione del progetto da parte degli Enti competenti (ASL, VV.FF., ENEL, Comune, ecc) senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Gli elaborati in questione dovranno essere predisposti nel rispetto delle indicazioni e degli standard richiesti dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e quant'altro. L'impresa dovrà provvedere a tutti gli adempimenti da espletare nei confronti delle autorità amministrative, Enti ed associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare permessi e autorizzazioni, compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle suddette autorizzazioni e permessi e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per l'ottenimento delle suddette autorizzazioni, nonché le spese di bollo e diritti di segreteria.

Il progetto dovrà in ogni caso ottenere, se necessario, il parere favorevole di tutti i suddetti Enti.

In relazione alle caratteristiche specifiche dell'intervento e alla piena conoscenza dei luoghi da parte dell'Appaltatore, attestata in sede di gara, le eventuali variazioni da apportare in sede di progettazione esecutiva alle previsioni del progetto definitivo, determinate dall'esito delle ulteriori indagini, non comportano la corresponsione di compensi o indennizzi all'appaltatore in più sia rispetto al corrispettivo dei lavori che all'eventuale conseguente maggiore impegno della progettazione esecutiva.

Tutte le modifiche apportate al progetto, conseguenti alle attività di validazione dello stesso o necessarie per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni degli enti, anche se dovessero comportare aumenti dell'importo dei lavori o delle forniture rispetto all'offerta di gara, non daranno luogo a maggiori emolumenti né per il progettista né per l'appaltatore,



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

salvo che la necessità di integrazione dipenda da esigenze sopravvenute ed imprevedibili o da richieste degli enti competenti non correlate a carenze del progetto.

Ogni variante apportata al progetto in fase di esecuzione sarà redatta a carico dell'appaltatore nel numero di copie necessarie alla Stazione Appaltante per la loro approvazione. In tal caso, sono a carico dell'appaltatore tutte le e spese per l'ottenimento delle autorizzazioni e nulla osta presso tutti gli enti preposti al loro rilascio, nonché le spese di bollo e diritti di segreteria

Al termine dei lavori e dell'installazione delle apparecchiature, nelle more del collaudo positivo dell'opera da parte della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà ottenere a sue spese:

- il Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) comprensivo delle certificazioni sui materiali impiegati e di tutte le dichiarazioni di rispondenza e conformità a firma di un tecnico abilitato ai sensi della L.818/84 e D.P.R. 151 del 01.08.2011, sia per il centro cottura che per la centrale termica. Dette attività hanno già parere positivo con prescrizioni, ed esattamente la centrale termica par. n. 46/032101.01.10.01 del 25.01.2010 mentre per il centro cottura par. n. 00006647 del 20.03.2012.
- la presentazione tramite SCIA per nuova distribuzione funzionale e dei locali e per modifiche impiantistiche al Dipartimento della prevenzione zona Nord OVEST ASL 10 FIRENZE;
 - Certificato di Agibilità presso il Comune di Lastra a Signa;
 - L'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di produzione pasti;
- tutta la certificazione e dichiarazione di adeguatezza e relative verifiche prescritte oltre che oneri per l'espletamento pratiche con l'ente distribuzione con ritiro di parere favorevole, per la cabina di media tensione.

Nel dettaglio i lavori a base di gara prevedono:

1. per l'adeguamento della prevenzione incendi sono previsti tutti gli interventi necessari per il rispetto dell'attività 74 tipo 2 categoria B(del D.P.R. 151 del 01/0/2011), ovvero la realizzazione di locali filtro adeguatamente dimensionati e se necessario areati di collegamento dal locale cucina – centro cottura a tutti i locali pubblici, coperti e di destinazione differente, ed esattamente:
 - controllo, sostituzione e manutenzione dell'impianto elettrico, oltre che sostituzione di quasi tutti gli armadi oltre che le alcune morsettiere il tutto ai sensi del D.M. 37/2008 e della Normativa CEI EN 61439, CEI 64-8, CEI 17-13 avente IP 55 e oltre che relative dichiarazioni di rispondenza o corretta posa in opera;
 - manutenzione straordinaria dell'impianto termico e di acqua sanitaria calda, sostituzione del boiler in centrale termica di capienza minima di 500 litri, aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa nazionale del settore oltre che DIN 4753, UNI del settore e D.M. 37/2008;
 - intervento di sostituzione della porta di ingresso della centrale termica in metallo con adeguata griglia, oltre che tinteggiatura del locale;
 - interventi di demolizione di tramezzo interno lato SUD-EST del locale cucina per la realizzazione di una uscita di sicurezza ai sensi del D.M.I. 12/04/1996 e s.m.i. e D.Lgs. 81.08 e s.m.i.e quindi relativa nuova distribuzione funzionale delle attrezzature esistenti;
 - realizzazione di locale filtro dal locale cucina al locale confezionamento, con porte anche a due ante di adeguate dimensioni e caratteristiche REI 120, per il passaggio di carrelli per il confezionamento dei pasti, con relativa areazione in copertura avente una dimensione minima di 1000 cmq, oltre che composto da materiale di cartongesso avente caratteristiche REI 120 minime ai sensi della normativa tecnica antincendio;



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

- realizzazione di locale filtro dalla cucina al locale di ingresso delle derrate, coincidente con il locale di accesso all'ufficio e il vano elevatore (collegamento verticale al piano seminterrato), con la sostituzione della porta di accesso al porticato, in quanto luogo di accesso ad altre attività pubbliche e realizzazione di divisorio, composto da materiale di cartongesso avente caratteristiche REI 120, minime, ai sensi della normativa tecnica antincendio, e porta anche senza maniglione e realizzazione di aerazione modificando la finestra esistente del vano scala adiacente avente una dimensione minima di 1000 cmq;
 - realizzazione di locale filtro tra locale lavaggio stoviglie e self-service con porte anche a due ante di adeguate dimensioni e caratteristiche REI 120, per il passaggio di carrelli dei pasti, senza areazione, composto da materiale di cartongesso avente caratteristiche REI 120 minimo ai sensi della normativa tecnica antincendio;
 - demolizione del tamponamento esterno lato SUD per la realizzazione di superficie vetrata e realizzazione di porta a due ante da 120 cm con maniglioni antipanico per l'uscita dei contenitori;
 - realizzazione di locale filtro in corrispondenza del vano scale di collegamento tra cucina del piano terra e magazzino piano seminterrato, con la realizzazione di porta dimensione minima di 80 cm avente le caratteristiche REI 120;
 - sostituzione dell'attuale porta di collegamento dal magazzino del piano seminterrato con porta REI 120 e maniglione antipanico (verso di apertura al corridoio del UnderStudio) come via d'esodo e di emergenza;
 - modifica e adeguamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza dei vari locali oggetto dell'intervento;
 - sostituzione delle attuali porte del vano ascensore, sia del piano terra che del piano seminterrato, con nuove porte di tipo a battente cieche complete di telaio, molla di chiusura, ammortizzatore di battuta, bottoniera, verniciate con il colore RAL, le porte devono essere di tipo tagliafuoco e con grado di protezione REI 120;
2. per interventi di manutenzione straordinaria si intendono tutte le opere e gli interventi d'obbligo e necessari per rendere funzionale e igienicamente salubre i locali, ed esattamente i lavori da eseguire sono:
- manutenzione straordinaria dell'impianto termico e di acqua sanitaria calda, sostituzione del boiler in centrale termica di capienza minima di 500 litri, aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa nazionale del settore oltre che DIN 4753, UNI del settore e D.M. 37/2008;
 - intervento di imbiancatura e coloritura per tutti i locali oggetto dell'appalto escluso il Locale Self-Service;
 - intervento di controllo o se necessario sostituzione di parte degli elementi della ventilazione forzata;
 - manutenzione straordinaria dell'impianto di estrazione e di immissione presente nel locale cucina con preparazione e lavaggio stoviglie, oltre che controllo della manutenzione dell'unità esterna;
 - interventi vari di sostituzione e realizzazione di infissi fissi e apribili a vasistas.
3. Per interventi di adeguamento funzionale della copertura a terrazza per attività esterna dell'asilo nido e della sala lettura, entrambi adiacenti alla stessa e manutenzione straordinaria si intendono necessari i seguenti lavori:
- allestimento del ponteggio;
 - smontaggio di tutta la tubazione come riportato negli elaborati progettuali dell'impianto termico dell'intero plesso Centro Sociale Polivalente;



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

- rimozione dell'esistente guaina impermeabilizzata e se necessaria rasatura, per poter successivamente procedere alla messa in opera e sigillatura di adeguato manto impermeabile;
 - taglio delle murature in forati, avente spessore 30-35 cm, per la realizzazione di porta di accesso dai locali dell'Asilo Nido alla terrazza;
 - fornitura e posa in opera di adeguata recinzione avente un'altezza superiore ed uguale a 1,10 metri e i profilati arrotondati posti ad interasse minore ed uguale a 100 mm, ai sensi della normativa tecnica nazionale e regionale per l'edilizia scolastica, adeguatamente ancorata e fissata come prescrive la Normativa tecnica D.M. 14.01.2008 e s.m.i. e relativa circolare esplicativa;
 - montaggio di tutta la tubazione dell'impianto termico, precedentemente smontato, ancorato adeguatamente alla recinzione di divisione con staffe ben saldate;
 - fornitura e messa in opera di sottofondo e relativa pavimentazione scelta dalla Direzione dei Lavori;
 - manutenzione straordinaria dell'unità esterna dell'impianto di ventilazione forzata, oltre che adeguamento acustico con la sostituzione di filtri e canalizzazione idoneamente dimensionati;
 - fornitura e posa in opera di accessori vari, esempio panche.
4. per gli interventi di adeguamento degli impianti elettrici a servizio dei locali della cabina di trasformazione M.T./b.t. del Centro Sociale, consistono in:
- programma di fuori tensione con la Committente e con l'Ente Distributore, compreso eventuali oneri, richieste, domande, autorizzazioni ed ogni documentazione occorrente;
 - verifica dispositivi di manovra delle celle M.T. compreso prove, lubrificazione, controllo componenti con sostituzione accessori difettosi e/o non funzionanti;
 - pulizia completa delle apparecchiature (celle, trasformatore, ecc.) compreso aspirazione, pulizia isolatori, ecc.;
 - verifica e serraggio di tutti i conduttori e cavi M.T. e b.t. compreso eventuale sostituzione di capicorda ossidati e/o danneggiati compresa nuova siglatura alfanumerica;
 - revisione completa dell'impianto di terra con controllo collegamenti equipotenziali, rifacimento nodo collettore con numerazione e siglatura dei conduttori compreso ogni accessorio occorrente;
 - revisione impianto elettrico interno relativo all'impianto di illuminazione e prese di servizio, compreso integrazione con tubo PVC, organi di comando IP55, plafoniera fluorescente di adeguata potenza, presa Schuko IP55 protetta (o presa interbloccata con fusibili), nuova plafoniera di emergenza 24W IP55 con batterie autonome ricaricabili, accessori vari, ecc.;
 - eventuale modifica al quadro b.t. cabina per consentire la protezione dei circuiti illuminazione e prese con interruttori/e differenziali/e $I_d=0,03A$;
 - completamento e sistemazione degli accessori di cabina compreso fornitura di idonei fusibili M.T. di ricambio in apposito contenitore, fissaggio aste di manovra con completamento accessori e reperimento di eventuali componenti mancanti;
 - fornitura ed installazione accessori antinfortunistici costituiti da: pedana isolante 24kV (o tappeto isolante), cartelli monitori di legge, cartelli antinfortunistici, guanti isolanti;
 - compilazione e rilascio dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 inteso come manutenzione straordinaria con allegati obbligatori;



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

- compilazione e rilascio dichiarazione di adeguatezza su apposita modulistica debitamente firmata dal responsabile tecnico dell'Impresa installatrice compreso espletamento pratica presso il competente ufficio Enel (compilazioni, consegne, ecc.);
- compilazione registro manutenzione refertando il 1° intervento iniziale e successive visite annuali.

Art. 4

Normativa applicabile- abilitazioni

L'appalto, oltre che dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.lgs. n.12 aprile 2006 n.163 ss.mm. e dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm., è regolato, per le parti ancora in vigore, anche dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 ss. mm., nonché dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F ss. mm.; dal Regolamento approvato con D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, ss. mm.; dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008. E' regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm., l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione.

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm.

Per gli aspetti inerenti alla sicurezza l'appaltatore dovrà attenersi al D.Lgs n. 81/2008.

Art. 5

Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione all'offerta complessiva del servizio principale, da lui valutata sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

Art. 6

Responsabile del procedimento, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza ed ordini di servizio dell'ufficio della direzione dei lavori

Il Responsabile del procedimento (RUP) del presente appalto e colui che svolgerà i compiti assegnati ai sensi del Codice, effettuando l'Alta Vigilanza per tutta la durata del Contratto.

Egli si avvarrà di Collaboratori il cui nominativo sarà preventivamente notificato all'appaltatore.

Il RUP ed i suoi Collaboratori (Ufficio del RUP) avranno libero accesso, anche senza preavviso, alla documentazione tecnica, progettuale, di gestione ed ai siti ove si stanno svolgendo le attività dell'appaltatore.

Il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R.n.207/2010 ss. mm.

Il Direttore dei Lavori interno alla stazione appaltante ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.

Il Direttore Lavori è l'interlocutore nei confronti dell'appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore Lavori.

Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano e durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

L'appaltatore assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'ORDINE DI SERVIZIO è l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore Lavori e da parte del Coordinatore per la sicurezza (ognuno per il proprio ambito di competenza).

Gli ordini di servizio sono redatti in due copie e sottoscritte dal Direttore Lavori. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento, ai componenti degli Uffici della DL e del RUP ed al/i Collaudatore/i in corso d'opera, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

art. 7

Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni e da tutti gli elaborati progettuali del progetto definitivo posto a base di gara così come integrati e dettagliati nel progetto esecutivo da presentarsi a carico dell'offerente.

La parte di contratto relativa ai lavori cui trattasi deve intendersi appaltata a corpo.

L'importo di offerta per la realizzazione del servizio posto a base di gara comprende tutti gli oneri conseguenti alla realizzazione dei lavori incluso quanto necessario per la predisposizione del progetto esecutivo, delle eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni conseguenti alle pratiche autorizzative fino alla validazione del progetto, rendendo esplicitamente incluso nell'importo offerto dal contraente ed escluso da successive ricontrattazioni, qualsiasi ulteriore onere di progettazione o realizzazione dei lavori.

Le lavorazioni del presente Appalto non rientrano nel disposto dell'art. 43, comma 4, del Regolamento (D.P.R. 207/ ss. mm.).

Art. 8

Variazioni alle opere progettate

L'onere economico della realizzazione dei lavori è a completo carico dell'aggiudicatario della gara che si assume pertanto ogni rischio d'impresa per i lavori a corpo cui trattasi, oltre che per le lavorazioni previsti a base di gara e le migliorie da lui proposte in sede di gara

L'interesse dell'Amministrazione comunale rimane quello esclusivo della corretta realizzazione delle opere così come richieste ed approvate, rimanendo sollevata dalle questioni economiche relative alla realizzazione dei lavori previsti.

La Stazione Appaltante, anche attraverso la Direzione Lavori che assume in proprio, si riserva tuttavia la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010 s.m. i. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, sempreché non comportino un aumento dell'importo del quadro economico dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la ditta offerente dovrà accollarsi ogni onere derivante dalla nuova progettazione se necessaria ed adeguamento delle opere con spese a proprio carico senza che nessun onere possa essere richiesto alla stazione appaltante.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

La ditta eserciterà i propri controlli e le proprie verifiche sul corretto andamento dei lavori e delle opere attraverso il personale tecnico dalla stessa individuato e facente parte dell'ufficio di direzione lavori come sopra riportato.

CAPITOLO 2 LAVORI VARI

Art. 9

Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le prescrizioni che verranno eventualmente di volta in volta date dalla Direzione dei lavori in caso di necessità.

Art. 10

Lavori eventuali non previsti

In relazione all'eventualità di dover procedere al concordamento di nuovi prezzi, qualora uno o più di detti nuovi prezzi non sia riconducibile in alcun modo a uno dei prezzi dell'elenco prezzi e non ci sia accordo sul suo valore, le parti in relazione alla previsione di cui all'art. 161, comma 6 ed art. 163, comma 1, lett. a) del DPR n. 207/2010, convengono di accettare quale "listino ufficiale vigente dell'area interessata", di cui all'art. 32, comma 1 del DPR 207/2010, il "Prezziario Regionale della Provincia di Firenze" ai sensi della Legge Regionale 38/2007 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione Regionale 45/R del 7 agosto 2008 e s.m.i. pubblicato a luglio 2012, assoggettando i valori ivi rappresentati alla riduzione dovuta in ragione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara dall'Appaltatore.

Le stesse modalità di cui sopra intervengono altresì quando bisogna ricorrere ai valori del Prezziario Regionale o Bollettino degli Ingegneri della provincia di Firenze per individuare eventuali nuovi prezzi per l'effettuazione di lavori in economia, anche fuori contratto, il tutto ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della Legge Regionale 38/2007 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione Regionale 45/R del 7 agosto 2008 e s.m.i., si è fatto riferimento al prezziario regionale 2012 o al Bollettino degli ingegneri oppure prezziari CEI per impianti. Si precisa che, se l'affidatario di detti lavori è l'Appaltatore dei lavori principali, si applica una riduzione in misura pari a quella del ribasso d'asta. Se invece l'affidatario è soggetto diverso dall'Appaltatore, la riduzione è quella definita in sede di negoziazione, ovvero quella che risulterà dall'espletamento della gara informale.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 11

Limitazione delle barriere architettoniche

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, comprovati da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e del D.M. LL.PP. 236/89, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:

- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.

CAPITOLO 3

ORDINE DA TENERSI IN FASE DI PROGETTAZIONE E NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 12

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SICUREZZA), il programma esecutivo dei lavori, secondo quanto stabilito dal contratto di appalto in armonia con il comma 10, art. 43 del D.P.R. 207/2010 e col programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 13

Osservanza del capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs. 277/91 e s.m.i. ed alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico ed i relativi decreti attuativi).

Art. 14

Documenti per i lavori che faranno parte del contratto generale del servizio refezione e gestione centro cottura

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, anche se non espressamente allegati, ai sensi dell'art. 137, comma 3, del DPR 207/2010, il Capitolato Generale d'appalto dei lavori Pubblici (D.M. 145/2000), il presente Capitolato speciale d'appalto, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, l'Elenco prezzi unitari, i piani di sicurezza, il cronoprogramma dei lavori, le polizze a garanzia.

L'aggiudicatario dovrà comunque conformarsi a tutto quanto previsto anche dai seguenti documenti ed elaborati di progetto:

- A. Relazione tecnica generale, normativa tecnica di riferimento e documentazione fotografica;
- B. Relazione specialistica strutturale e relativi allegati;
- C. Relazione tecnica specialistica valutazione di progetto per il centro cottura dei vvff, relazione impiantistica cabina media tensione e relativi allegati e schemi quadri elettrici presenti;
- D. Quadro economico;
- E. Computo metrico estimativo compreso oneri di sicurezza;
- F. Elenco prezzi unitari e descrittivo;
- G. Disciplinare speciale descrittivo e prestazione;
- H. Capitolato speciale d'appalto;
- I. Piano di sicurezza composto da:
 - I.1 relazione piano di sicurezza e coordinamento;
 - I.2 cronoprogramma dei lavori, diagramma di gantt;
 - I.3 analisi e valutazione dei rischi;
 - I.4 fascicolo con le caratteristiche dell'opera;



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

J. Elaborati grafici:

0. pianta piano primo, terra e interrato, STATO DI FATTO - TAV.C0;
1. pianta piano interrato e sezione A-A E B-B, STATO DI PROGETTO – TAV C1;
2. pianta piano terra, STATO DI PROGETTO - TAV C2;
3. prospetto laterale frontale e tergale, STATO DI PROGETTO – TAV. C3.
4. pianta di distribuzione impianto elettrico e illuminotecnica TAV. C4
5. layout di cantiere – TAV C5

La Direzione dei Lavori si riserva, durante il corso degli stessi, di consegnare all'Appaltatore eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non facenti parte integrante dei documenti di appalto, ma che si ritiene essere necessari al fine di meglio esplicitare l'oggetto dell'opera finalizzato ad un miglior risultato della stessa. Detti disegni non si intenderanno come variante a quanto progettato né indicazione di cose non previste, ma solo esplicitazione di quanto già previsto in appalto.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Qualora rispetto ad uno stesso elemento progettuale uno o più dati contenuti in un elaborato non coincidano o siano in contrasto con quelli contenuti in altro elaborato del progetto, le parti espressamente convengono preliminarmente che i contenuti degli elaborati progettuali costituenti parte integrante del contratto prevalgono rispetto ai contenuti degli altri elaborati; in secondo luogo quando il contrasto riguarda elaborati che sono entrambi parte integrante del contratto, l'ordine di prevalenza è determinato come segue: 1° Elaborati grafici, 2° Elenco prezzi, 3° Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora invece nell'esecuzione di un intervento o di una lavorazione, ovvero nell'ordinazione o messa in opera di una fornitura, il dato progettuale appaia non univoco o comunque suscettibile di differente applicazione e/o esecuzione, è fatto preciso obbligo all'Appaltatore di interpellare preliminarmente il D.L. per avere specificazione e/o chiarimento dell'intento progettuale eventualmente non trasparente o non inequivocabilmente emergente dagli elaborati del progetto.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato e dalle migliorie proposte in fase di gara. avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 15

Qualificazione dell'impresa appaltatrice

Ai sensi dell'art. 72 comma 4 del D.P.R. 554/99, del D.P.R. 34/2000; degli artt. 90, 92, 107, 108 e 109 del DPR 207/2010, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163:



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

TABELLA “A”		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI				
	Lavori di	Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000	euro (ii)	Incidenza % mano d'opera		
Ai sensi dell’art. 170 D.P.R. n. 207/2010, e del art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.						
	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	PREVALENTE ED UNICA		€191.975,00	36,50	
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 191.975,00		

Art. 16
Cauzione definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, per tutto l'appalto del servizio, utile per coprire possibili danni in fase di esecuzione dei lavori in questione.

Ai sensi dell'art. 40 D. Lgs. 163/2006 la garanzia fidejussoria è ridotta del 50% qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 e 121, del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale garanzia fideiussoria può essere:

1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);

2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);

3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art.235 D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 113, comma 3, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia, valevole ai sensi dell'art.121, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. anche per i contratti sotto soglia comunitaria.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.

Art. 17

Disciplina del subappalto e cottimi

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tenuto conto degli adempimenti stabiliti ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 38/2007.

I lavori ad alto contenuto tecnologico ed impiantistico devono essere realizzati da ditte in possesso dei relativi e specifici requisiti in materia.

In particolare, ai sensi dell'Art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'Art. 10 della legge 575/65 e s.m.i.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

2) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

3) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 dal quale risulti la regolarità contributiva del subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale, la documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

4) Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008 e successive modifiche. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 4 lett.a) viene comunicato alla competente azienda ASL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'Art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà;



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

6) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

7) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti (relativi al servizio complessivo appaltato) in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'art.10, L.n.575/1965 ss. mm., come dispone l'art.118, comma 2, n.4, D.lgs.n.163/2006 ss. mm.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l'appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 118, comma 11 del D.lgs.163/2006 ss. mm.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.118, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. e art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 18

Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, ratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti del contratto di servizio complessivamente appaltato.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione Comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art.113 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole, ai sensi dell'art.121 dello stesso decreto, anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l'art. 123, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Qualora l'Amministrazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del procedimento comunicherà all'Impresa, e se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e disporrà una detrazione del 20% sui pagamenti dovuti in merito ai lavori cui trattasi da decurtare sui pagamenti complessivi del servizio appaltato. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

somme medesime non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.

Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica una penale di euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare ed il Direttore Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.

I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica, inoltre, quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010 in caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il RUP ordina all'Appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori.

Art. 19

Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 270/2010 l'Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative alla porzione di lavori dell'appalto principale per:

- 1) assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per danni a persone, animali, cose (impianti ed opere, anche preesistenti); tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".
- 2) all'assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)
- 3) Polizza fideiussoria a garanzia dell'esecuzione lavori valida due anni dalla data del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione e pari al 20% del valore del contratto di lavori cui trattasi

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori, indipendentemente dal servizio dell'appalto generale, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 20

Avvio della progettazione - Consegna dei lavori - programma operativo dei lavori - inizio e termine per l'esecuzione - consegne parziali – sospensione

L'impresa, entro il tempo di 30 giorni naturali e consecutivi successivi dalla stipula del contratto o anticipatamente nel caso sussistano motivi di urgenza che richiedano l'inizio della progettazione nelle more della stipula del contratto, dovrà consegnare, alla stazione appaltante, il Progetto Esecutivo dell'intervento, comprendente il recepimento delle eventuali prescrizioni degli enti competenti in materia di approvazione, nonché le migliori offerte dall'appaltatore in sede di gara, al fine di procedere all'approvazione dello stesso. In questo periodo è compreso anche il tempo necessario per l'esecuzione delle indagini previste. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, il Responsabile del Procedimento assegnerà all'Appaltatore un termine perentorio per la consegna non superiore a 15 (quindici) giorni solari naturali e consecutivi; per tale periodo, in sede di conto finale, verrà applicata una penale giornaliera nella stessa misura prevista al presente articolo, salvo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto in danno con eventuale riconoscimento del corrispettivo limitatamente alla quota parte di progettazione esecutiva utilizzabile ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione medesima.

L'appaltatore, nell'esecuzione della progettazione esecutiva dovrà tener conto della circostanza che il progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante è stato depositato presso il Comando dei Vigili del Fuoco il quale ha rilasciato il Parere di Conformità al Progetto (Esame Progetto) da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Pratica n. 21955 prot. 00006647 del 20.03.2012.

3. L'Amministrazione Appaltante a seguito di validazione del progetto, provvederà all'approvazione del progetto esecutivo solo dopo il ricevimento di tutta la documentazione progettuale indicata all'art. 3 del presente capitolato e delle integrazioni conseguenti alle migliori presentate in sede di gara comprensive dell'eventuale adeguamento delle autorizzazioni già richieste ai competenti organi esterni (Vigili del Fuoco, Comune, ASL, ISPEL, ecc.).

4. I lavori saranno consegnati su indicazione della impresa appaltatrice a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in funzione del termine massimo previsto per l'esecuzione degli stessi del 31/12/2013.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio in doppio originale del quale uno in bollo.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 11, comma 9 periodi terzo e quarto, e comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso la Direzione dei Lavori indica nel processo verbale quali lavorazioni l'esecutore deve immediatamente iniziare e le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L' Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **84 (diconsi ottantaquattro)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, o modificabili in funzione delle migliorie previste in fase di gara, e quindi modificabili in fase di progettazione esecutiva. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera dell'1,00 per mille (diconsi Euro uno ogni mille Euro). Se il ritardo dovesse essere superiore al 30% del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direzione dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 21

Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore che sensi del D.Lgs. 81/08 diventa "datore di lavoro dell'Impresa Affidataria" è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di quanto previsto dal



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008, in particolare deve:

- Prima della firma del contratto e comunque, in caso di consegna d'urgenza, entro la data fissata per la consegna dei lavori, presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento (di cui al D.Lgs. 81/2008) allegato al progetto, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sul base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- Predisporre e trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Questo dovrà essere redatto in conformità a quanto disposto al D.Lgs. 81/2008
- Verifica la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani al coordinatore per l'esecuzione;
- Si attiene agli obblighi derivanti dall'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- Trasmette l'idoneità tecnico professionale facendo riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII dello stesso Decreto;
- Durante i lavori vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano della sicurezza e coordinamento;
- Durante i lavori coordina gli interventi di cui agli Art. 95 e 96 dello stesso Decreto;

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Comune di Lastra a Signa e per esso in forza delle competenze attribuitegli il Geom. Luca Betti;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente è il Geom. Luca Betti;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'Ing. Daprile Vincenzo, appositamente incaricato;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Daprile Vincenzo, appositamente incaricato;
- che il Direttore dei Lavori è l'Ing. Daprile Vincenzo, appositamente incaricato;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

assommano all'importo di Euro 6.730,81 (diconsi Euro seimilasettentotrenta/81) oltre I.V.A..

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto :

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.

Il Coordinatore per l'esecuzione provvederà a:

- segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":

1. I dati relativi all'impresa esecutrice Anagrafica dell'impresa esecutrice - Rappresentante legale (datore di lavoro) - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle - misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria) - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

2. i dati relativi al singolo cantiere Ubicazione del cantiere - Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del - personale dell'impresa nel cantiere - Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera) - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente - Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni Indicazioni sulla natura di rischi di tipo



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere - Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere - Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza - Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi - Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere - Organizzazione e viabilità del cantiere - Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa - Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo - Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo - Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti -Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97 - Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza - Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo.

3. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 22

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Prato della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

Art. 23

Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato, che deve essere emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione delle opere tutte (lavori e attrezzature).

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori e dal Rup

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 24

GARANZIA PER DIFFORMITA' E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia di cui all'art. 19 punto 3 per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art.1668, comma 2, c.c.

Art. 25

Particolari delle opere, as-built e certificazioni finali

1) FASE PROGETTUALE

Per quanto attiene ai lavori, i particolari costruttivi o decorativi (come ad es. infissi, terrazza, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, i, particolari della carpenteria in ferro e in legno, impianti tecnologici di ogni tipo previsti per l'adeguamento, cartongessi REI, ecc.) dovranno essere minuziosamente dettagliate nel Progetto Esecutivo.

La documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi idraulici, meccanici, elettrici, elettronici ed informatici delle apparecchiature in fase di redazione del Progetto Esecutivo.

2) FASE REALIZZATIVA DEI LAVORI



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

In fase realizzativa eventuali aggiustamenti o variazioni potranno essere richiesti dalla Direzione Lavori, oppure proposti dall'Impresa, a seconda delle scelte costruttive dell'Impresa. In tal caso potranno essere richieste o proposte, qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l'aumento del prezzo fissato per l'appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile.

In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e e manutenzione straordinaria degli stessi oggetto delle prescrizioni tecniche, prima dell'inizio dei relativi lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con l'indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati.

Tali elaborati costruttivi saranno sottoposti per l'approvazione alla Direzione Lavori che, prima di approvarli, potrà richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni tecniche. Dopo l'approvazione della Direzione Lavori, che avverrà mediante atto scritto, tali elaborati si intenderanno come definitivi e l'Impresa dovrà osservarli perfettamente nell'esecuzione dei lavori. Copia conforme di tali elaborati e l'atto di approvazione del DL andranno consegnati in duplice copia (di cui una sarà consegnata al/i Collaudatore/i) all'Ufficio del RUP entro 5 gg. lavorativi consecutivi dalla data di approvazione e comunque prima dell'avvio delle relative lavorazioni.

3) DOPO LA FINE DEI LAVORI;

A fine lavori, e comunque entro il termine assegnato per l'installazione delle attrezzature, l'Appaltatore dovrà consegnare il progetto costruttivo aggiornato all'eseguito ("as-built"), indicando l'effettiva composizione degli impianti realizzati e delle attrezzature ed arredi installati.

Dovranno essere obbligatoriamente forniti all'Ufficio tecnico, accompagnati da lettera di trasmissione contenente l'elenco della documentazione consegnata, i seguenti documenti:

- gli elaborati grafici as-built correlati da eventuali elaborati descrittivi o di calcolo, nel seguente tipo e numero:

- 1) 2 copie cartacee degli elaborati grafici (realizzati su CAD) e della documentazioni a corredo, timbrate e firmate in originale dall'Appaltatore, dal Direttore dei Lavori e Progettista.

- 2) 1 copie su CD degli elaborati di cui al punto 1), in formato originale e pdf. (nel caso di disegni CAD andrà allegato anche l'eventuale file relativo agli stili di stampa).

- le Certificazioni (1 originale e 3 copie conformi):

- 1) sui materiali impiegati nelle opere, anche ai fini della prevenzione incendi (in quest'ultimo caso oltre alle certificazioni di corretta posa in opera dell'Installatore, della scheda del prodotto, andrà redatta da parte di tecnico abilitato alla L.818/84 apposita Certificazione di resistenza al fuoco ai fini del rilascio del CPI);

- 2) per le opere elettriche, idrauliche e meccaniche: a fine lavori dopo tutte le prove di funzionamento dell'impianto ed attrezzature l'Appaltatore dovrà fornire oltre che la Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 L. 37/2008 tutte le schede tecniche con i dati di progetto e i dati rilevati, i nulla osta degli enti preposti, omologazioni delle apparecchiature, certificato di garanzia e collaudi in fabbrica. Relativamente agli obblighi di cui al D.M. n. 37 del 22/1/2008 ss.mm., l'Appaltatore dovrà provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori.

- 3) sul rumore ai sensi della normativa vigente in materia.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

- 4) le Garanzie sui prodotti ed apparecchiature installati (1 originale e 5 copie conformi)
- I seguenti manuali per i componenti installati (1 originale e 5 copie conformi):
 - 1) Manuale d'uso in lingua italiana.
 - 2) Manuale di servizio delle apparecchiature fornite.

La consegna della suddetta documentazione completa e quant'altro richiesto dal Collaudatore e Direzione dei lavori, saranno condizione necessaria ai fini del collaudo dei lavori eseguiti. L'Appaltatore, sarà responsabile di tutta la documentazione fornita, inclusa quella di eventuali sub-fornitori e subappaltatori. L'Appaltatore si impegna a fornire tutte le informazioni atte a comprendere le caratteristiche e le particolarità costruttive delle opere realizzate. La documentazione tecnica dovrà essere fornita in lingua italiana.

Per questi adempimenti l'appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l'appalto essendo essi fissi ed invariabili.

Art. 26

Collaudo o Certificato di regolare esecuzione

L'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 prescrive l'obbligatorietà della redazione di un certificato di collaudo per tutti i lavori oggetto del Codice, secondo le modalità previste dal regolamento.

La stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 141, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla designazione di un tecnico abilitato alla redazione del collaudo in corso d'opera.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi individuati dal regolamento di particolare complessità dell'opera da collaudare, il cui termine può essere elevato fino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la rata di saldo potrà essere effettuata solo successivamente alla avvenuta garanzia fidejussoria per un importo pari almeno al 10% dell'intero appalto dei lavori in oggetto per una durata di due anni, come prescritto anche dall'art. 124 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Art. 27

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - responsabilit  dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, al D.P.R. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale, nonch  a quanti previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche i seguenti:

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L. R. 38/2007 l'impresa ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atti di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalit  di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

2. Ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. 38/2007 l'impresa è tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della prestazione.
3. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
4. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solida recinzione, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
5. La guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.
6. La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
7. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
8. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
9. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.
10. il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.
11. La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
12. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
13. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
14. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
15. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori- Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

16. L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i..
17. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
18. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
19. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
20. La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
21. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
22. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
23. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
24. L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
25. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 20 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
26. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

27. Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili.
28. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 28

Cartelli all'esterno del cantiere

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Responsabile Unico del Procedimento, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali e quanto sarà richiesto e ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante.

Art. 29

Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà eventualmente ordinare all'Appaltatore di impiegargli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

In attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati o in una delle discariche autorizzate nel circondario regolarmente autorizzate a ricevere rifiuti non pericolosi a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di scarico con i corrispettivi contrattuali previsti.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizioni, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica il relativo articolo del Capitolato Generale di Appalto.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

Art. 30

Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al giudice del foro di FIRENZE i sensi dell'art. 34 del capitolato generale d'appalto.

La procedura di accordo bonario sarà svolta secondo la procedura individuata dall'art. 240 del D.Lgsvo 163/2006 e s.m.i.

Presupposto per l'avvio del procedimento di accordo bonario è l'espressa dichiarazione del R.U.P. dell'ammontare dei lavori, dell'importo, dell'oggetto delle riserve, l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle medesime in relazione al limite del valore indicato nella norma. Tutti i predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo bonario che sarà sottoscritto dall'impresa e dal rappresentante della Stazione Appaltante. Il verbale sarà redatto anche nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le medesime controparti. Alle riserve si applica in ogni caso l'art. 240-bis del D.Lgsvo 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs 163/06 anche al di fuori di casi in cui è previsto il procedimento dell'accordo bonario, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Per la risoluzione ed il recesso troveranno applicazione le disposizioni generali di cui all'art. 153, comma 8, del D.P.R. 207/2010, nonché agli articoli 134, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 19 della Legge Regione Toscana n. 38 del 13 luglio 2007.

Le parti convengono espressamente che, qualora una qualsiasi dichiarazione semplice o sostitutiva (di certificazione o di atto notorio) prodotta dalla ditta appaltatrice in sede (o in funzione) della gara ovvero prodotta in sede (o in funzione) di stipula (anche anticipata) del presente contratto dovesse (da verifiche concluse o effettuate successivamente anche a campione dal Committente) risultare non rispondente al vero ovvero non conforme alle risultanze della certificazione a comprova a suo tempo acquisite, il Comune ha la facoltà di risolvere – a danno dell'Appaltatore e sulla base di semplice contestazione della circostanza mediante raccomandata A/R – il contratto d'appalto a norma e con gli effetti di legge. La risoluzione comporterà, altresì, l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale ed il diritto al risarcimento dei danni per la esecuzione residuale del contratto con nuovo appaltatore.

Art. 31

Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Ing. Daprile Vincenzo

